



Servizio studi del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 3

LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL REGOLAMENTO DUBLINO

La riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) costituisce una delle priorità dell'azione di Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea.

Il 4 maggio e il 13 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato sette proposte legislative volte a riformare il CEAS, fra cui particolare rilievo assume la proposta di riforma del cd. Regolamento Dublino III che, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

Le proposte sono al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'aspetto più controverso della riforma è la revisione del Regolamento Dublino, e la ricerca di un consenso su un testo che coniughi i principi di solidarietà e di responsabilità fra gli Stati membri. Da un lato, Paesi come l'Italia ritengono infatti che, ribadendo il principio dello Stato di primo approdo, la proposta sia fortemente penalizzante per quegli Stati che sono posti sulla linea di confine esterno dell'Unione europea; per contro, alcuni Stati membri, in particolare il cosiddetto gruppo dei Paesi di Visegrad, sono contrari a meccanismi obbligatori di redistribuzione dei richiedenti protezione internazionale.

La Presidenza bulgara ha presentato un testo di compromesso, quale base per il raggiungimento di un accordo politico al Consiglio europeo di giugno 2018.

1. I criteri e i meccanismi di determinazione dello "Stato membro competente" per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sono attualmente stabiliti dal [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) (cd. **regolamento Dublino III**)¹, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

In base al regolamento, i criteri per stabilire la responsabilità dell'esame di una domanda di protezione internazionale sono, in ordine gerarchico, considerazioni di natura familiare, il possesso recente di un visto o permesso di soggiorno in uno Stato membro, l'ingresso regolare o irregolare del richiedente nell'Unione europea. Qualora lo Stato membro competente non possa essere

¹ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

designato sulla base dei criteri enunciati, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

In particolare, l'articolo 13 stabilisce che, qualora sia accertato, sulla base degli elementi di prova e di circostanze indiziarie, che il richiedente abbia varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale (tale responsabilità cessa tuttavia 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera).

Il principio generale alla base del Regolamento Dublino III è che ogni domanda di asilo sia esaminata da un solo Stato membro e che la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricada in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, di tutti i criteri che consentono di decidere quale Stato membro debba essere responsabile di una domanda di asilo, di fatto il più applicato è quello relativo all'ingresso o al soggiorno illegali in uno Stato membro e, nella maggior parte dei casi, il Paese di arrivo è considerato il Paese responsabile della domanda di asilo.

2. Il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato una "**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione)**" ([COM\(2016\)270](#))².

La proposta fa parte di un più ampio pacchetto di proposte legislative volte a **reformare il sistema europeo comune di asilo (CEAS)**, secondo quanto preannunciato nell'**Agenda europea sulla migrazione** ([COM\(2015\)240](#)), nonché nella comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata "**Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa**" ([COM\(2016\)197](#))³. La Commissione aveva infatti annunciato una riforma progressiva del quadro attuale, al fine di stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, rafforzare il sistema Eurodac, raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo, prevenendo così i movimenti secondari, e introdurre un mandato rafforzato per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).

L'obiettivo generale che la Commissione si è posta è quello di "passare da un sistema che, per come è stato concepito o per la scorretta attuazione, attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Stati membri e incoraggia flussi migratori incontrollati e irregolari, a un sistema più equo che offra percorsi ordinati e sicuri verso l'Unione europea ai cittadini di Paesi terzi bisognosi di protezione o in grado di contribuire allo sviluppo economico dell'Unione".

Il pacchetto di proposte legislative comprende la rifusione del regolamento Dublino e del regolamento Eurodac, una proposta di regolamento relativo alla creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), una proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune per l'esame delle domande di protezione internazionale nell'UE, una proposta di regolamento sulle

² Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea [n. 65](#), a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

³ L'Agenda europea sulla migrazione è stata presentata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015 per fornire una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, e con l'intento di indicare le iniziative a medio e lungo termine che, in quanto soluzioni strutturali, dovrebbero consentire una migliore gestione dei processi migratori. Per approfondimenti vedi i Dossier europei [N. 47/DE](#) e [N. 69/DE](#), a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica. Sull'Agenda, la 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato ha adottato la Risoluzione [Doc. XVIII, n. 106](#). Il 17 febbraio 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un [documento conclusivo](#).

qualifiche, la rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza e una proposta di regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Per quanto concerne in particolare la riforma del regolamento (UE) n. 604/2013, la proposta della Commissione è intesa a istituire un nuovo sistema di distribuzione delle domande di asilo, basato sulla solidarietà fra gli Stati membri che si riveli "più equo, più efficiente e più sostenibile".

La Commissione propone a tal fine un meccanismo di assegnazione correttivo (cd. "meccanismo di equità"), in base al quale, nel caso in cui uno Stato membro si trovi ad affrontare un afflusso sproporzionato di migranti, che superi il 150% della quota di riferimento, tutti i nuovi richiedenti protezione internazionale, dopo una verifica dell'ammissibilità della domanda presentata, dovrebbero essere ricollocati in altri Stati membri fino a quando il numero di domande non sia ridisceso al di sotto di tale quota.

Nel dettaglio, principali obiettivi della proposta sono la creazione di:

- un sistema più equo basato sulla solidarietà, per mezzo del **meccanismo di assegnazione correttivo ("meccanismo di equità")**.

Il nuovo sistema prevede che venga automaticamente stabilito quando uno Stato membro si trovi a far fronte a un numero sproporzionato di richieste di protezione internazionale, facendo riferimento alle dimensioni e alla ricchezza dello Stato in questione.

Nel caso in cui uno Stato si trovi ad affrontare un afflusso sproporzionato di migranti, che **superi il 150% della quota di riferimento**, tutti i nuovi richiedenti protezione internazionale (indipendentemente dalla nazionalità), dopo una verifica dell'ammissibilità della domanda presentata, dovranno essere ricollocati in altri Stati membri fino a quando il numero di domande non sarà ridisceso al di sotto di quel livello.

Gli Stati membri avranno la possibilità di non partecipare temporaneamente al ricollocamento. In tal caso, dovranno versare un **contributo di solidarietà di 250.000 euro** allo Stato membro in cui sarà ricollocato il richiedente del quale sarebbero stati responsabili ai sensi del meccanismo di equità;

- un **meccanismo che tenga conto degli sforzi di reinsediamento** (il meccanismo di equità dovrebbe valutare anche gli sforzi compiuti da uno Stato membro per reinsediare persone bisognose di protezione internazionale direttamente da un Paese terzo) e che riconosca gli sforzi compiuti per istituire percorsi sicuri e legali di accesso all'Unione europea;
- un sistema più efficiente, con **termini più brevi** per l'invio delle richieste di trasferimento, per il ricevimento delle risposte e per l'esecuzione dei trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale fra gli Stati membri;
- **obblighi giuridici** più chiari per i richiedenti protezione internazionale, compreso il dovere di rimanere nello Stato membro competente per la loro richiesta, limiti geografici alla fornitura di benefici materiali legati all'accoglienza e conseguenze proporzionate in caso di violazione delle norme, al fine di prevenire gli abusi e i movimenti secondari;
- una maggiore **protezione degli interessi dei richiedenti protezione internazionale**, con maggiori garanzie per i **minori non accompagnati** e l'ampliamento della definizione di "familiari"⁴.

La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato la quale, avendo rilevato numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del

⁴ Per approfondimenti sulla proposta di revisione presentata dalla Commissione europea, vd. la [Nota su atti dell'Unione europea n. 65](#), a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è pronunciata in senso contrario con la Risoluzione [Doc. XVIII n. 156](#). In particolare, viene rilevato che "le misure e i meccanismi previsti non rispondono all'esigenza di affrontare l'attuale fenomeno migratorio epocale come Europa nel suo insieme" e che "gli effetti complessivi delle modifiche proposte non si pongono nella direzione del raggiungimento dei principali obiettivi della proposta, di ottenere un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi, e di frenare i movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi fra gli Stati membri".

*Sulla proposta, la **I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati**, il 16 novembre 2016 ha approvato un [documento conclusivo](#), con il quale ha espresso una valutazione negativa, considerando, tra l'altro, inaccettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico.*

Sulla proposta è stata inoltre inviata alle Camere una [Relazione](#) elaborata dal **Ministero dell'Interno**, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La Relazione fornisce una **valutazione complessivamente negativa del progetto e delle sue prospettive negoziali**, evidenziando come questo non contribuisca a un'equa ripartizione dei migranti fra gli Stati membri, ma piuttosto rafforzi e ampli, "sotto vari profili, il criterio del primo ingresso, aumentando le difficoltà dei Paesi di frontiera, come l'Italia".

La Relazione propone per contro una rinegoziazione dei criteri di determinazione dello Stato competente da fondarsi non sul primo ingresso, "bensì su una **chiave di distribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la capacità degli Stati membri di assorbimento dei richiedenti**".

In particolare, vengono riscontrati i seguenti elementi di criticità:


- l'introduzione dell'obbligo di un esame, preliminare all'avvio del procedimento "Dublino", sull'ammissibilità della domanda in caso di provenienza da un Paese terzo sicuro o da un Paese di primo asilo, e sulla sussistenza delle condizioni che comportino l'applicazione della procedura accelerata di esame, nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro oppure possa essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro, ovvero sia stato espulso per i medesimi motivi. Secondo il Governo, la previsione aumenterebbe "considerevolmente il numero delle domande da esaminare e i casi in cui l'Italia diventa Stato competente", con conseguenze anche in termini di durata dell'accoglienza e di rimpatrio di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale;
- sui minori il governo auspica l'introduzione del criterio, "attraverso una previsione espressa", che la competenza si determini in capo allo Stato membro nel quale il minore si trova al momento della presentazione della domanda;
- "la nuova valenza che si intende attribuire al criterio di primo ingresso" e l'introduzione del principio della "responsabilità unica permanente";
- si propone di abbassare considerevolmente la percentuale per l'attivazione del meccanismo correttivo di assegnazione.

3. Nella sua ultima "**Relazione sullo stato di attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione**" ([COM\(2018\)250](#)), del 14 marzo 2018, la Commissione europea rileva come la situazione migratoria, pur essendo divenuta più stabile nel corso del 2017, sia ancora "impegnativa", tenuto

conto della fragilità geopolitica e delle tendenze a lungo termine demografiche e socio-economiche nel vicinato europeo e oltre.


Si sono registrati quasi 205.000 attraversamenti irregolari con il 28% in meno di arrivi rispetto al 2014, l'anno precedente la crisi. Al tempo stesso, rimane a livelli elevati la pressione sui sistemi nazionali di migrazione. La Commissione riferisce infatti che nel 2017 sono state presentate nell'UE 685.000 domande di asilo (seppur con un calo del 43% rispetto al 2016), di cui 160.000 presentate da minori, e gli Stati membri hanno emesso quasi un milione di decisioni di primo grado in materia di asilo.

Rilevamenti di attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell'UE e domande di asilo in sospeso alla fine dell'anno nell'UE 28 – 2014-2017



Fonti dei dati: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per i rilevamenti degli attraversamenti irregolari ed Eurostat per le domande di asilo in sospeso. Nota: i dati della voce "Domande di asilo in sospeso" per il 2017 escludono la Spagna e Cipro, paesi per i quali mancano le informazioni.

Numero di richiedenti asilo negli Stati membri UE ed EFTA. Prima richiesta. Anni 2016 e 2017 (in migliaia)



Fonte: Eurostat (1) Dato 2017 non disponibile

La proposta di riforma del regolamento Dublino è attualmente **al vaglio delle Istituzioni dell'Unione europea**, mentre progressi si sono in parte registrati per altri fascicoli della riforma del sistema europeo comune di asilo: in particolare, i legislatori hanno già definito un accordo parziale sull'Agenzia per l'asilo, mentre la banca dati di impronte digitali Eurodac, la direttiva qualifiche, la direttiva accoglienza e il regolamento sul reinsediamento sono allo stadio di triloghi.

Il **Parlamento europeo** nella sua [risoluzione del 16 novembre 2017](#) si è espresso sulla proposta prospettando un sistema obbligatorio di ricollocazione, che si applicherebbe in generale, indipendentemente dalla pressione migratoria.

Secondo tale sistema, il Paese in cui un richiedente asilo arriva per primo non sarebbe più automaticamente responsabile del trattamento della domanda di protezione internazionale e i richiedenti dovrebbero essere invece ripartiti fra tutti gli Stati membri in maniera automatica.

Agli Stati membri che non dovessero rendersi disponibili ad accogliere la propria quota di richiedenti asilo sarebbero imposti limiti all'accesso ai fondi dell'Unione e verrebbe impedito l'uso dei fondi per i rimpatri dei richiedenti le cui domande di asilo siano state rifiutate.

In **sede di Consiglio dell'UE**, il dibattito sulla riforma del regolamento Dublino vede contrapporsi, da un lato, i Paesi in prima linea come l'Italia i quali, favorevoli a un sistema di ricollocazione obbligatorio per tutti gli Stati membri e indipendente dalla intensità della pressione migratoria, ritengono la proposta della Commissione fortemente penalizzante per gli Stati posti ai confini esterni dell'Unione europea in quanto ribadisce il principio dello Stato di primo approdo; dall'altro, alcuni Stati membri, in particolare il cosiddetto gruppo di Visegrad, contrari a meccanismi

obbligatori di redistribuzione dei richiedenti protezione internazionale, i quali prefigurano criteri alternativi di solidarietà (come ad esempio l'invio di personale di supporto o l'assunzione di una parte degli oneri finanziari connessi all'accoglienza e all'esame delle domande).

La riforma del sistema europeo comune di asilo è al centro dei dibattiti in sede di Consiglio europeo.

Il **Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017** ha da ultimo chiesto una maggiore convergenza verso un accordo che trovi il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà e garantisca la resilienza a crisi future, dichiarando di voler raggiungere un consenso entro il primo semestre del 2018.

Inoltre, a margine del **Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017**, i capi di Stato e di governo hanno discusso delle dimensioni esterna e interna della politica migratoria dell'Unione europea. In occasione della riunione, il Presidente Donald Tusk ha osservato che "la questione delle quote obbligatorie rimane controversa". Ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dai Paesi che hanno accolto i rifugiati, ma al tempo stesso ha evidenziato come la ricollocazione non rappresenti una soluzione alla questione della migrazione illegale. Ha quindi riaffermato l'intenzione di "impegnarsi intensamente" per trovare un compromesso entro giugno.

E' attualmente in fase di negoziato il **testo di compromesso** presentato dalla **Presidenza bulgara del Consiglio dell'Unione**.

La soluzione proposta in sede di Consiglio segue **un approccio più graduale** rispetto al testo della Commissione europea, **in quanto la componente della ricollocazione potrebbe trovare applicazione solo in situazioni critiche** e si baserebbe su impegni volontari da parte degli Stati membri.

In particolare, il testo posto all'esame delle delegazioni **non contempla un meccanismo correttivo di assegnazione**, ma prevede misure e ulteriori criteri da applicare in risposta a quelle che vengono definite "situazioni critiche" (*challenging circumstances*) e "grave crisi" (*severe crises*).

Per quanto riguarda le **situazioni critiche**, la proposta prevede le seguenti misure:

- la fornitura di esperti e di attrezzature tecniche nell'area dell'asilo, dei controlli di frontiera e dei rimpatri, con il supporto dell'Agenzia europea per l'asilo e della Guardia costiera e di frontiera europea;
- un sostegno finanziario da parte dell'Unione. In conformità al regolamento che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), ciascuno Stato membro riceverà la somma di 10.000 euro per ogni domanda di protezione internazionale di cui è competente e che superi il proprio "numero di riferimento" (su cui vd. *infra*), nonché per ogni persona che gli venga riassegnata da un altro Stato membro.

In conformità al regolamento che istituisce il Fondo di coesione, tale Stato riceverà una somma aggiuntiva di 20.000 euro per ogni richiedente cui verrà garantita la protezione internazionale;

- la riassegnazione in altri Stati membri dei richiedenti protezione internazionale (su base volontaria).

Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrà adottare una decisione di esecuzione che stabilisca le misure necessarie per l'assegnazione delle domande di protezione internazionale dallo Stato beneficiario a un altro Stato membro nel caso in cui:

- ✓ le misure di cui sopra si rivelino insufficienti,

- ✓ il numero di domande di cui lo Stato membro è competente **superi del 160% il proprio numero di riferimento** e corrisponda a più dello 0,1% della sua popolazione.

Ogni Stato membro riceverà in assegnazione un numero di richiedenti che corrisponda per lo meno al 75% della sua quota di riferimento. Nel caso in cui uno Stato membro decida di ricevere un numero minore di domande, dovrà adottare misure alternative.

Nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato una decisione di esecuzione e il numero di domande di cui lo Stato membro è competente superi del 180% il suo numero di riferimento, tale decisione si considererà automaticamente adottata dal Consiglio come proposto dalla Commissione, a meno che il Consiglio non decida, a maggioranza qualificata, di rigettare la proposta entro due settimane dal raggiungimento della soglia del 180% come notificato dall'Agenzia europea per l'asilo.

Il numero di riferimento per ciascuno Stato membro verrà determinato mediante l'applicazione di una **chiave di riferimento** basata sui seguenti criteri, secondo i dati forniti da Eurostat:

- popolazione complessiva (50%);
- PIL totale (50%).

- misure alternative, le quali consisteranno nel reinsediamento di persone da Stati non UE con evidente bisogno di protezione internazionale e/o nella fornitura di sostegno finanziario al bilancio dell'Unione.

Nelle situazioni di **grave crisi**, potrà essere assegnato ad altri Stati membri, dallo Stato beneficiario, un numero massimo di 200.000 persone (equivalente a circa lo 0,05% della popolazione dell'UE) per un periodo di due anni dall'attivazione del meccanismo.

La Commissione europea dovrà presentare una relazione al Consiglio che contenga una valutazione sull'attuazione delle **misure adottate in materia di rimpatri e di reinsediamento**, nonché delle misure intese a rafforzare la **cooperazione con i Paesi di origine e di transito**.

4. Diverse riunioni si sono finora tenute a livello di Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA). La Presidenza bulgara ha confermato l'intenzione di procedere sia a livello tecnico che politico, **in vista del raggiungimento di risultati condivisi entro il Consiglio europeo che si terrà a giugno**.

Sulla proposta permangono tuttavia posizioni discordanti, con particolare riguardo agli aspetti della **responsabilità e solidarietà** fra gli Stati membri. La posizione italiana, in linea con Spagna, Grecia e Malta, ritiene in questo senso non ancora soddisfacente la proposta. Gli Stati membri del gruppo di Visegrad, in particolare l'Ungheria, pur riconoscendo il merito del lavoro tecnico fin qui compiuto, hanno per contro sottolineato la necessità di un rafforzamento della protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea, così da arrestare i flussi e in quanto elemento prioritario rispetto alla ricollocazione dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.

In particolare, in occasione della riunione del 19 aprile del Comitato dei rappresentanti permanenti presso il Consiglio UE, il rappresentante italiano ha sottolineato ancora una volta la necessità di un equo bilanciamento fra i principi di solidarietà e responsabilità condivisa, e ha fatto riferimento al **"Documento di posizione congiunto di Cipro, Grecia, Italia, Malta e Spagna sulla proposta di riforma del regolamento Dublino"**, presentato alle delegazioni il 18 aprile.

Nel documento si evidenzia la necessità di:

- 1) riconoscere nel regolamento Dublino **gli sforzi profusi dagli Stati membri posti alla frontiera esterna dell'Unione europea**, nonché nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di ricerca e soccorso (SAR);
- 2) **ridurre gli oneri procedurali per gli Stati membri che si trovino in "situazioni critiche"** (per cui si propone che i "*pre-Dublin checks*" siano di natura opzionale⁵ e che sia possibile la sospensione temporanea delle procedure di ripresa in carico);
- 3) **ridurre la durata della responsabilità permanente** in capo a uno Stato membro a un massimo di 2 anni (in luogo dei 10 anni previsti nel testo della Presidenza);
- 4) rafforzare le **norme a tutela dei minori, delle persone a carico e dei ricongiungimenti familiari**;
- 5) **applicare anche ai fratelli la definizione di familiari**;
- 6) **estendere la clausola discrezionale**, prevedendo che, oltre che alle richieste di presa in carico ad altro Stato membro, lo Stato membro interessato possa procedere direttamente al rimpatrio del richiedente presente sul proprio territorio nel Paese di origine sicuro o in un Paese terzo sicuro;
- 7) **far sì che le misure di solidarietà abbiano un impatto positivo immediato** (non si ritengono sufficienti le procedure di reinsediamento e l'offerta di un sostegno finanziario in luogo dell'applicazione del meccanismo di ricollocazione);
- 8) reintrodurre il **principio della cessazione/trasferimento di responsabilità** ad altro Stato membro ("*take back*"), nel caso di superamento dei termini previsti;
- 9) prevedere che **gli Stati membri possano replicare alle richieste di presa in carico e di ripresa in carico** (tale procedura non dovrebbe limitarsi a una semplice "notifica");
- 10) **i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento Dublino**;
- 11) **il meccanismo di assegnazione dovrebbe alleviare il peso degli Stati membri sotto pressione e a tal fine il numero delle persone ricollocabili non dovrebbe essere troppo limitato**;
- 12) **nel caso di situazioni critiche, le misure diverse dalla ricollocazione non dovrebbero duplicare i meccanismi già previsti nel futuro regolamento sull'Agenzia europea per l'asilo**;
- 13) **tutte le proposte legislative per la riforma del CEAS sono strettamente collegate e devono essere negoziate e adottate come facenti parte di un unico pacchetto**.

A cura di Viviana Di Felice

27 aprile 2018

⁵ Per quanto riguarda l'accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale, la proposta prevede che, prima dell'avvio del processo di determinazione dello Stato membro competente a carico dello Stato membro in cui è presentata la domanda, questo verifichi se la domanda sia inammissibile in ragione del fatto che il richiedente proviene da un primo Paese di asilo o da un Paese terzo sicuro.